



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Area Governo del Territorio Settore S.U.A.P.

Funzionario P.O. d'Area Arch. Mario Damiani
Funzionario P.O. di Settore Dott.ssa Sandra Baldasseroni
pec: suap.montecatiniterme@postacert.toscana.it
mail: aproduttive@comune.montecatini-terme.pt.it
mail: g.digregorio@mct.it
tel. 0572918851

lì, 12.06.2017

Al Sig. or Sindaco

All'Assessore Helga Bracali

OGGETTO: precisazioni licenza trenino lillipuziano del Sig. Picci Gianluca.

L'ufficio scrivente vuole precisare che con nota in data 6.03.2017 e successive integrazioni in data 29.03.2017 il sig. Picci Gianluca chiedeva la licenza per gestire a scopo di trattenimento n. 2 attrazioni dello spettacolo viaggiante costituite da trenini lillipuziani su ruote a motore elettrico per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2018 allegando la documentazione necessaria consistente anche nelle polizze assicurative relative ai mezzi, stipulate con la società Zurigo, con validità 30.12.2016 – 30.06.2017.

Alla luce di quanto sopra, la relativa licenza poteva essere rilasciata **ESCLUSIVAMENTE** per il periodo di validità delle polizze assicurative, più 15 giorni che le compagnie assicurative coprono, comunque, dopo la scadenza delle polizze stesse; pertanto è stata rilasciata, in data 10.04.2017, la licenza n. 238 con validità dal 10.04.2017 al 15.07.2017;

Si è potuto constatare, inoltre, come lo stesso Sig. Spicci Gianluca in data 16.01.2017 prot. 1465 richiedeva lo stesso tipo di autorizzazione al Comune di Follonica per gestire n. 2 attrazioni dello spettacolo viaggiante costituite da trenini lillipuziani su ruote a motore elettrico per i mesi da aprile a dicembre con impegnati tutti i giorni di giugno, luglio, agosto e settembre mentre nei restanti mesi indicava periodi più brevi.

E ancora, da informazioni acquisite, sempre a gennaio 2017 il Sig.or Picci ha presentato istanza al Comune di Castiglione della Pescaia per ottenere autorizzazione con il trenino in servizio presso il nostro Comune Targa motrice **DJ186LG** e relative carrozze targate **AE26750** e **AE26751**.

A Voi le giuste considerazioni.

Si allega inoltre un parere tratto da www.vigilaresullastrada.it nel quale, fra le altre cose, si

Sede: Via Del Gallo 1 angolo Via Del Salsero – 51016 Montecatini Terme

Orario apertura al pubblico: 11.00-13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì)

15.00-17.00 il giovedì (escluso mesi giugno, luglio, agosto e settembre)

20/06/2017 - precisazioni.doc

individua la corretta procedura di verifica della regolarità del veicolo.

Trenino turistico e tipologia di autorizzazione

www.vigilaresullastrada.it

Domanda

Questo Comune ha intenzione di organizzare un "servizio" turistico per la conoscenza del territorio da effettuarsi a mezzo di trenino tipo "lillipuziano" su ruote con percorso cittadino stabilito previa stipula di una convenzione col soggetto incaricato del servizio: non verranno effettuate soste intermedie nel percorso, ma verrà previsto un solo punto di partenza/arrivo. Si chiede quale debba essere il tipo di autorizzazione da rilasciarsi: spettacolo viaggiante o servizio urbano turistico? In entrambi i casi si chiede quali documenti chiedere e quali accertamenti effettuare prima del rilascio della stessa.

Risposta

Con le recenti modifiche apportate al codice della strada dalla legge di conversione del decreto-legge n. 151/03, l'articolo 1, comma 3 ter del testo risultante dalla conversione in legge del decreto, in deroga all'articolo 63, consente il traino fino a tre rimorchi da parte dei cosiddetti trenini turistici, considerati veicoli atipici.

La norma non pare poter derogare invece agli altri articoli del codice della strada, per quanto riguarda le dimensioni, la massa e il numero di passeggeri trasportati, in riferimento ai limiti indicati della carta di circolazione, ovvero previsti per quella categoria di veicolo.

Sicuramente il legislatore, pur applicando il principio già contenuto nella legge delega n. 85 del 22 marzo 2001, all'articolo 2, comma 1 lettera z), si è limitato ad una frettolosa e pedissequa riproduzione del mandato del delegante, senza niente specificare in merito, tanto è che inopinatamente ha richiamato lo stesso punto di delega nel comma aggiunto; proprio per questa operazione di "innesto", la novità non si coordina con le disposizioni del codice della strada.

Si è comunque del parere che con questo tipo di veicolo non possa essere svolto il servizio di noleggio con conducente (art 85 cds), a meno che il veicolo non venga equiparato ad un autobus, né quello di piazza (art. 86 cds) in quanto il mezzo non è idoneo a tale destinazione. Il servizio di linea può essere altresì svolto mediante l'utilizzo di autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filotreni, filoarticolati e filobus destinati al trasporto di persone; il fatto è che il "trenino turistico" viene oggi definito come veicolo "atipico" e per collocarlo in una più precisa classificazione (rectius, assimilazione ad una delle categorie del cds) sarebbe necessario un apposito decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 59 cds.

In realtà, già da tempo, anche prima delle recenti modifiche, questo tipo di veicolo è stato utilizzato in molte città d'Italia, nelle località turistiche o nei periodi delle festività natalizie, senza troppo riguardo al codice della strada, ritenendolo esclusivamente un pubblico trattenimento, soggetto alla sola normativa del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ovviamente, ferma restando l'osservanza delle norme del codice della strada, l'attività svolta con il trenino turistico dovrà essere connotata dall'aspetto strettamente ricreativo e culturale, senza porsi in concorrenza con il trasporto pubblico, sia per le modalità con cui il servizio viene erogato, sia per le finalità dello stesso. Infatti, di norma, questi servizi sono limitati in determinati periodi (salvo particolari città turistiche), non hanno finalità di trasporto ed effettuano quindi un "giro turistico"; inoltre, le tariffe e la celerità non si possono certo ritenere concorrenziali rispetto a quelle offerte dal servizio pubblico. Nel caso che vi riguarda, trattandosi di un "giro turistico" senza fermate, sicuramente non rappresenta una attività concorrenziale con il trasporto pubblico e, vista la natura

prettamente di svago si ritiene necessaria l'autorizzazione per intrattenimento, ferma restando la necessità di una preventiva ed opportuna valutazione del percorso. Ovviamente, andrà verificata la regolarità del veicolo attraverso l'esame della documentazione del veicolo (destinazione del veicolo, numero di passeggeri, masse e dimensioni, copertura assicurativa, revisione, etc.).

Distinti saluti,

Il Funzionario P.O.
Responsabile del Settore S.U.A.P.
(Dott. ssa Sandra Baldasseroni)